

Legge regionale 22 luglio 1996 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 27

(Efficacia dell'articolo 15)(2)

1. Gli effetti dell'articolo 15 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea.

(1)(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 93, comma 1, L. R. 13/1998

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 28/2017